



DECRETO 12 novembre 1991 n.137 (pubblicato il 15 novembre 1991)

Riconoscimento della identificazione di origine e del relativo disciplinare di produzione per il vino "BRUGNETO DI SAN MARINO"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 7 della [Legge 31 ottobre 1986 n.127](#):

Vista la proposta del Deputato all'Agricoltura;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 4 novembre 1991;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

La Identificazione di Origine "BRUGNETO di San Marino" è attribuita al vino rosso che risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare di produzione.

Art.2

Il vino "BRUGNETO di San Marino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni, presenti nelle percentuali indicate:

- Sangiovese minimo 85%

Possono concorrere alla produzione del "BRUGNETO di San Marino" altri vitigni a bacca nera non aromatici di cui sia consentita la coltivazione nel territorio della Repubblica di San Marino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art.3

La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino ad Identificazione di Origine "BRUGNETO di San Marino" è quella descritta e delimitata dall'art.7 del [Decreto Reggenziale 13 febbraio 1990 n.24](#).

Art.4

Le condizioni di coltivazione dei vigneti destinati a fornire le uve per la produzione del "BRUGNETO di San Marino" devono essere quelle piu' idonee a conferire alle uve ed al vino specifiche caratteristiche di qualità.

Le zone vocate, definite dal precedente art.3, sono contraddistinte da terreni collinari, di natura prevalentemente argillosa ed in minor misura marnosa arenacea.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli dettati dalla più razionale tecnica viticola, tendenti unicamente al miglioramento della qualità della produzione.

Art.5

Le operazioni di vinificazione, elaborazione, affinamento, eventuale invecchiamento ove previsto ed imbottigliamento, devono essere effettuate esclusivamente nei locali del Consorzio Vini Tipici, adottando le pratiche enologiche atte ad esaltare le caratteristiche qualitative specifiche del vino "BRUGNETO di San Marino". La resa massima di vino per ettaro di vigneto non deve superare i 70 hl.

Art.6

Le uve destinate alla produzione del vino "BRUGNETO di San Marino" dovranno fornire, nel loro insieme, mosti aventi un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 185 g/l pari a 11,10% di alcool potenziale.

Art.7

Il vino "BRUGNETO di San Marino" all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee che potranno tendere all'aranciato nei vini invecchiati;
- profumo: fine caratteristico, intenso, ampio e complesso;
- sapore: asciutto, corposo, vellutato, armonico;
- gradazione alcolica minima complessiva: 12% vol.
- acidità minima totale: 5 g/l
- ceneri: da 2,0 a 2,7 g/l
- estratto secco netto minimo: 22 g/l
- zuccheri residui: non superiori a 4 g/l

Art.8

E' consentita la pratica dell'arricchimento, limitatamente all'aumento di 1 grado alcolico, solamente ai mosti ammessi alla produzione di vino in conformità a quanto disposto dall'art.6 del presente Decreto ed esclusivamente con zucchero d'uva (MCR).

Nelle annate in cui la gradazione zuccherina naturale dei mosti non raggiunga il valore previsto dal precedente art.6, non è consentita la produzione di vino "BRUGNETO di San Marino" ad Identificazione di Origine.

Art.9

Il vino "BRUGNETO di San Marino" che presenti una gradazione alcolica minima naturale complessiva di gradi 12,50 e venga immesso al consumo dopo il 1

Ottobre del secondo anno dalla vendemmia, può avere diritto alla qualifica "Riserva".

Art.10

L'esame organolettico, nonchè le attività ed i controlli che precedono l'assegnazione del Marchio di Identificazione di Origine sono affidati alla Commissione di cui all'art.14 della [Legge 31 ottobre 1986 n.127](#).

Art.11

Chiunque produce o pone in vendita vino "BRUGNETO di San Marino" ad Identificazione di Origine con caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, sarà punito a norma di legge.

Art.12

Le partite di vino provenienti dalla vendemmia 1990, giacenti presso il Consorzio Vini Tipici di San Marino alla data di entrata in vigore del presente Decreto potranno essere commercializzate come "BRUGNETO di San Marino" ad Identificazione d'Origine, a condizione che, a seguito dei controlli effettuati dalla Commissione di cui all'art.14 della Legge 31 Ottobre 1986 n.127, su domanda del suddetto Consorzio Vini Tipici, venga accertato che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal presente Disciplinare di Produzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 novembre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, né di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non puo' essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.